

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 300/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nelle riunioni tenutesi in Roma il 7 e 21 giugno 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio - Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Antonio Patierno, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. ALDO SPINELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio s.r.l. di Livorno e annulla la sanzione inflitta al Sig. Aldo Spinelli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR VITALE GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ EMPOLI F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE:

- DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI;

- DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 , 3 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTE DEI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI,

NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Vitale Giuseppe, riduce la sanzione a carico dell’appellante a 6 mesi di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIGNOR TINTI TULLIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 4, COMMA 2, PRIMA PARTE DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 3, COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE ED ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI- NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Tinti Tullio, annulla la sanzione dell'ammenda. Conferma nel resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; DELL'ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Fedele Gaetano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 21 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete